



***Decreto del Direttore generale nr. 50 del 01/04/2022***

Proponente: *Paola Querci*

*Direzione Amministrativa*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Paola Querci*

Estensore: *Silvia Michelucci*

***Oggetto: Ricorsi al TAR Toscana promossi da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - RFI S.p.a - in riassunzione dei giudizi RG n. 2122/2011 e n. 779/2012 - Affidamento della procura alle liti all'Avvocatura regionale della Toscana***

**Natura dell'atto:** *immediatamente eseguibile*

**Trattamento dati personali:** *Sì*      **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

## Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che in data 16.11.2011, prot. 76933, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., di seguito anche RFI s.p.a., ha notificato a questa Agenzia ricorso al TAR Toscana (RG. n. 2122/2011) al fine di ottenere l'annullamento:

- della nota di trasmissione del Ministero dell'Ambiente – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali prot. n. 21598 del 25 agosto 2011 e della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare – Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA/VAS prot. n. 2834 del 11 agosto 2011;
- della nota ARPAT prot. n. 49979 del 21 luglio 2011;
- degli atti istruttori presupposti, tra cui la nota ARPAT – Direzione Tecnica Area VIAVAS-GIM, prot. n. 16839 del 9 marzo 2011.

nonchè la condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni;

Ricordato che nelle date 02.10.2012, 18.12.2012 e 30.04.2013 RFI s.p.a. ha notificato all'Agenzia ulteriori motivi aggiunti al ricorso RG n. 2122/2011;

Rilevato che con decreto del Direttore generale n. 89 del 24.05.2012 è stata affidata la procura alle liti all'Avvocatura regionale in ogni stato e grado del procedimento in relazione al giudizio RG. n. 2122/2011;

Ricordato che con ordinanza collegiale n. 1215/2021, depositata in data 28.09.2021, il TAR Toscana, sezione II, ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi degli articoli 79, comma 2 cod. proc. amm. e 269 e ss. c.p.c., in quanto la società Nodavia s.c.p.a., all'epoca contraente generale per la realizzazione del Passante ferroviario AV e nuova stazione AV del nodo di Firenze, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 09.10.2018 è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 3 comma 3 del D.L. n. 347/2003;

Dato atto che la società Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni – RFI s.p.a. con ricorso notificato a questa Agenzia in data 10.11.2021 prot. 86552 ha riassunto dinanzi al TAR Toscana, sezione II, il giudizio RG n. 2122/2011;

Ritenuto necessario costituirsi nel giudizio RG 2122/2011, promosso con ricorso in riassunzione da Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni – RFI s.p.a., per sostenere la legittimità dell'operato di ARPAT nel procedimento oggetto del contenzioso;

Ritenuto opportuno, per ragioni di continuità, avvalersi dell'Avvocatura regionale della Toscana ai sensi della LR 30/2009 art .20, comma 5 bis;

Ricordato inoltre che in data 22.05.2012 prot. 35899 Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha notificato a questa Agenzia ricorso al TAR Toscana (RG. n. 779/2012) al fine di ottenere l'annullamento:

- della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 316 del 23 aprile 2012, nella parte in cui

esprime giudizio conforme al parere del Nucleo VIA della Regione Toscana n. 81 del 11 aprile 2012 e dell'allegato parere del Nucleo VIA n. 81 dell'11 aprile 2012;

- della nota ARPAT prot. n. 74816 del 9 novembre 2011;

nonchè la condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni;

Ricordato che nelle date 09.11.2012 e 21.11.2012 RFI s.p.a. ha notificato all'Agenzia ulteriori motivi aggiunti al ricorso RG n. 779/2012;

Rilevato che con decreto del Direttore generale n. 90 del 24.05.2012 è stata affidata la procura alle liti all'Avvocatura regionale in ogni stato e grado del procedimento in relazione al giudizio RG. n. 779/2012;

Ricordato che con ordinanza collegiale n. 1216/2021 il TAR Toscana, sezione II, ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi degli articoli 79, comma 2 cod. proc. amm. e 269 e ss. c.p.c., in quanto la società Nodavia s.c.p.a. con decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 09.10.2018 è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 3 comma 3 del D.L. n. 347/2003;

Dato atto che la società Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni – RFI s.p.a. con ricorso notificato a questa Agenzia in data 10.11.2021 prot. 86669 ha riassunto dinanzi al TAR Toscana, sezione II, il ricorso RG n. 779/2012;

Ritenuto necessario costituirsi nel giudizio RG n. 779/2012, promosso con ricorso in riassunzione da Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni – RFI s.p.a., per sostenere la legittimità dell'operato di ARPAT nel procedimento oggetto del contenzioso;

Ritenuto opportuno, per ragioni di continuità, avvalersi dell'Avvocatura regionale della Toscana ai sensi della LR 30/2009, art 20, comma 5 bis;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di costituirsi nel giudizio RG n. 2122/2011, promosso Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - RFI S.p.a. con ricorso in riassunzione notificato in data 10.11.2021 prot. 86552;
2. di affidare relativamente al giudizio RG n. 2122/2011, riassunto con il ricorso di cui sopra, la procura alle liti, in ogni stato e grado del procedimento, all'Avvocatura Regionale della Toscana, che provvederà mediante legali iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578;
3. di costituirsi nel giudizio RG n. 779/2012, promosso da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - RFI S.p.a. con ricorso in riassunzione notificato in data 10.11.2021 prot. 86669;
4. di affidare, relativamente al giudizio RG n. 779/2012, riassunto con il ricorso di cui sopra, la procura alle liti, in ogni stato e grado del procedimento, all'Avvocatura Regionale della Toscana, che provvederà mediante legali iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578;
5. di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore amministrativo, Dott.ssa Paola Querci, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la tempestiva costituzione nei giudizi di cui sopra;

Il Direttore generale  
Dott. Pietro Rubellini\*

\* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 30/03/2022
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 30/03/2022
- Paola Querci , il proponente in data 30/03/2022
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 30/03/2022
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 01/04/2022
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 01/04/2022